



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 12 DEL 15/05/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, questo giorno quindici del mese di maggio alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

COSTA ANDREA	Sindaco
NEGRI STEFANO	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SOTTILI ELISABETTA	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
GOZZI GIANLUCA	Consigliere
PELIZZONI STEFANIA	Consigliere
LUPI Ing. DINO	Consigliere
FERRIGO SARA	Consigliere
BINACCHI SILVIA	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
GHIDINI ALFREDO	Consigliere

Tot. presenti: 13

Assenti

MANTOVANI FEDERICA	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
SCHIROLI Dott. MARCO	Consigliere
PERINI CESARE	Consigliere

Tot. assenti: 4

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: _____



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC) ANNO 2014

Entra il consigliere Ferrigo Sara: presenti e votanti 13

Illustra il punto il Sindaco Costa. Elenca e illustra di seguito le motivazioni che hanno determinato la scelta di adottare questo importante provvedimento. Precisa come la deliberazione, messa a punto dalla struttura tecnica dell'Ente e condivisa con associazioni di categoria e sindacati, abbia in qualche modo fatto scuola per svariati altri Enti. Sottolinea il pubblico plauso fatto dai sindacati e dalle associazioni di categoria per le scelte fatte con questo provvedimento. In particolare ricorda come l'Ordine dei commercialisti di Reggio Emilia abbia diffuso a tutti i propri associati il testo della deliberazione, che, per la sua tempestività e contenuto, consente di agevolare fortemente l'attività di elaborazione e calcolo degli acconti TASI da versarsi – solo per alcune fattispecie – alla scadenza del 16 giugno prossimo. Evidenzia infine come sembrano ormai tramontate le ipotesi di rinvio delle scadenze TASI ventilate proprio in questi ultimi giorni dalla stampa e respinte dall'ANCI per bocca del proprio Presidente Fassino.

Il consigliere Sacchi afferma come, ferma restando la confusione generale che caratterizza il quadro normativo, questa deliberazione sia sicuramente la migliore fra le poche approvate dai comuni. Sicuramente semplifica e risolve alcune problematiche di applicazione della TASI, in particolare quella relativa all'assoggettamento al tributo degli inquilini.

Il consigliere Berni afferma di condividere pienamente la proposta di deliberazione in discussione; in particolare condivide il momentaneo azzeramento dell'aliquota per le fattispecie impositive che già pagano l'IMU che, ricorda, ha aliquote ben più alte della TASI. Si dice preoccupata per le aliquote 2015 che, per la TASI possono essere elevate – a normativa vigente – addirittura al 6 per mille.

Il Sindaco auspica che l'intero gettito dei tributi TASI e IMU dal prossimo anno sia attribuito interamente ai comuni, permettendo così di avere un maggiore margine di manovra nelle scelte di politica fiscale a livello locale.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";

Considerato che la suddetta legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Preso atto inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni con L. 68 del 02/05/2014;

"688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale";

Visto inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

Considerato che alla data odierna non è possibile pervenire alla definizione di una complessiva manovra fiscale per l'anno 2014 e alla conseguente approvazione del Bilancio di previsione, stanti le numerose incertezze a livello normativo circa la quantificazione dell'ammontare di risorse finanziarie da trasferirsi ai comuni a titolo di Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2013 e 2014;

Ritenuto:

- per quanto sopra espresso e in attesa di pervenire all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2014 entro il termine ultimo di legge, attualmente fissato al 31/07/2014 ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 16/2014, come convertito con modificazioni con L. 68 del 02/05/2014, definire in via provvisoria le aliquote TASI per l'anno 2014, con riserva di modificare le stesse in sede di approvazione del bilancio medesimo, al fine di non imporre ai contribuenti il pagamento del suddetto tributo in unica soluzione alla scadenza del 16 dicembre 2014, bensì diluirne il carico fiscale in due rate, rispettivamente con scadenza il 16 giugno 2014 ed il 16 dicembre 2014 e, al tempo stesso, di garantire al comune la necessaria liquidità di cassa;
- che il gettito necessario alla copertura di parte dei costi relativi ai servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

- che il Comune di Luzzara, nelle more dell'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2014, non intende avvalersi della facoltà di incrementare ulteriormente le aliquote per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, né introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di deliberare in via provvisoria le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI - IUC) per l'anno 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>0,15 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u> Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
<u>0,15 per cento</u>	<u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
<u>0,15 per cento</u>	<u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u> E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.
<u>0,15 per cento</u>	<u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
<u>0,15 per cento</u>	



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

<p><u>0,15 per cento</u></p>	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:</u></p> <p>Nessuna detrazione</p> <p><u>Detrazioni per figli</u></p> <p>Nessuna detrazione</p>
<p><u>0,15 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p> <p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze• Alloggi a canone concertato• Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado• Alloggi a disposizione• Alloggi a canone libero
<p><u>0 per cento</u> <u>0 per cento</u></p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 6 – Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, per i soli fabbricati aventi una rendita catastale complessiva, unità abitativa più pertinenze, non superiore a **€ 300,00** non è dovuto il pagamento in acconto, bensì il pagamento in unica soluzione a saldo con conguaglio sulle aliquote ed eventuali detrazioni;

Art 7 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

Art. 9 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito con D.L. 174/2012, qui allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

Con voti, favorevoli 13 (maggioranza + Sacchi), contrari 0, astenuti 2 (Binacchi e Ghidini) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** le aliquote e le norme regolamentari, ai fini dell'applicazione della TASI- IUC per l'anno 2014, come di seguito determinate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

<u>0,15 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<u>0,15 per cento</u>	<u>ANZIANI E DISABILI</u> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>0,15 per cento</u>	<u>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</u> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p>
<u>0,15 per cento</u>	<u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

<p><u>0,15 per cento</u></p> <p><u>0,15 per cento</u></p>	<p>effetti civili del matrimonio.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p><u>Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:</u></p> <p>Nessuna detrazione</p> <p><u>Detrazioni per figli</u></p> <p>Nessuna detrazione</p>
<p><u>0,15 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.</p>
<p><u>0,1 per cento</u></p> <p><u>0,1 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze• Alloggi a canone concertato• Alloggi in comodato a parenti entro il primo grado• Alloggi a disposizione• Alloggi a canone libero
<p><u>0 per cento</u> <u>0 per cento</u></p>	<p><u>AREE EDIFICABILI</u></p> <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.

Art. 4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso.
- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

Art 6 – Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014, per i soli fabbricati aventi una rendita catastale complessiva, unità abitativa più pertinenze, non superiore a **€ 300,00** non è dovuto il pagamento in acconto, bensì il pagamento in unica soluzione a saldo con conguaglio sulle aliquote ed eventuali detrazioni;

Art 7 - Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

Art. 9 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

Art 10 - Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

2. **di riservarsi**, per le motivazioni espresse in premessa, di modificare le suddette aliquote e di introdurre eventuali detrazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

3. **di dichiarare** con separata votazione espressa in forma palese con voti favorevoli 13 (maggioranza + Sacchi), contrari 0, astenuti 2 (Binacchi e Ghidini) il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 12 del 15/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al nr. del registro di pubblicazione dalal ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
